



**ATTO N. DD 6961**

**DEL 31/08/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Direzione Urbanistica**

OGGETTO

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 11 COMMA 3 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE (PDR) DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT).

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Simona Collarini - Direzione Urbanistica*

## IL DIRETTORE (Direzione Urbanistica)

### VISTO

- ✓ l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- ✓ l'art. 4 del DLgs n. 165 del 30 marzo 2001;
- ✓ l'art. 71 dello Statuto del Comune di Milano;
- ✓ la Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005;
- ✓ il vigente Piano di Governo del Territorio;
- ✓ il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- ✓ il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";
- ✓ il Decreto Legge 23 luglio 2021, n.105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche".

### PRESUPPOSTO

#### **Premesso che:**

- il Comune di Milano è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), la cui variante è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 14/10/2019 ed è divenuta efficace in data 05/02/2020 a seguito della pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva del Piano sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 6;
- il Piano delle Regole del PGT vigente individua nella tavola "R.10 Carta del consumo di suolo" le "aree ed edifici abbandonati e degradati", disciplinate all'art. 11 delle Norme di Attuazione in quanto aree con edifici abbandonati e degradati che determinano pericolo per la sicurezza o per la salubrità o l'incolumità pubblica o disagio per il decoro e la qualità urbana o in presenza di amianto o di altri pericoli chimici per la salute, nel quale sono definite le tempistiche di recupero degli immobili, le modalità di intervento da parte della proprietà e l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Comune;
- il citato art. 11 al comma 3 prevede che *"Alla proprietà degli edifici abbandonati e degradati così come individuati dalla Tav. R.10, fatti salvi eventuali procedimenti in corso ad esito favorevole, è data facoltà di presentare proposta di piano attuativo o idoneo titolo abilitativo finalizzato al recupero dell'immobile; i lavori dovranno essere avviati entro 18 mesi dalla loro prima individuazione."*;
- il termine dei 18 mesi viene calcolato a partire dal 05/02/2020, data di pubblicazione sul BURL dell'avviso di approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio.

#### **Premesso altresì che:**

- a seguito del recepimento delle disposizioni contenute nei decreti-legge sull'emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui al comma 1 dell'art. 103 del DL n. 18/2020 e all'art. 37 del DL n. 23/2020, la sospensione

dei termini inerenti i procedimenti amministrativi prevista per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020 si applica anche a quanto disposto al comma 3 dell'art. 11 per il conteggio dei 18 mesi entro i quali è necessario avviare i lavori finalizzati al recupero dell'immobile;

- per quanto sopra il termine dell'art 11 comma 3 è risultato differito al 27/10/2021.

**Considerato che:**

- il 23 luglio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 il Decreto Legge n.105/2021 “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*” che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino alla data del 31/12/2021;
- secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 103 del DL n. 18/2020 “*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori (art. 15 dpr n. 380 del 6 giugno 2001) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano quindi la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza*”.

**Considerato altresì che:**

- il termine per l'inizio dei lavori previsto al comma 3 dell'art. 11 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, già differito ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del DL n. 18/2020, ricade al 27/10/2021 per le motivazioni riportate in premessa e che, pertanto, rientra nella fattispecie dei “*termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e a data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

**Ritenuto che:**

- il suddetto termine sia da intendersi quindi differito fino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 103 del DL n. 18/2020.

**DETERMINA**

il differimento del termine per l'inizio dei lavori di cui all'art. 11 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio alla data del **31/03/2022** in allineamento con le proroghe previste dal DL n. 18/2020 e dal DL n. 105/2021.

IL DIRETTORE (Direzione Urbanistica)  
Simona Collarini (Dirigente Adottante)